

ACI
UNITA' TERRITORIALE DI MESSINA
DETERMINA DI SPESA N. 8 DEL 06.12.2022

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI MESSINA

Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'UFFICIO

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 Gennaio 2016 (art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – Art.2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli artt. 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il “Regolamento per l'adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa in ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, modificato con delibere delle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015, come integrato nella seduta del 31 gennaio 2017, che tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni del Direttore Compartimentale, del Dirigente di Area Metropolitana, del Dirigente di Unità territoriale e del Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determina n. 3811 del 16 dicembre 2021 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento;

RICHIAMATO l'art.36 comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori ad € 40.000, esclusa Iva è consentito l'affidamento diretto;

VISTO l'art. 36, commi 1) e 2) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. In merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO la deroga all'applicazione del principio di rotazione per l'acquisizione di beni o servizi di valore inferiore a 5.000 euro. L'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (la disposizione che disciplina gli obblighi di utilizzo del Mepa o di altre piattaforme telematiche - come ad es. Sintel - per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alle soglie Ue) stabilisce che le amministrazioni pubbliche (sia quelle statali sia quelle locali, nonché le altre come scuole, Camere di commercio, Aziende Sanitarie Locali, ecc.) hanno l'obbligo di utilizzare il mercato elettronico (percorso per tutte le amministrazioni) o un altro mercato elettronico la piattaforma telematica messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale (opzioni per tutte altre amministrazioni pubbliche non statali) per acquisizioni di beni o servizi nella fascia compresa tra 5.000 euro e i valori delle soglie Ue (221.000 euro per forniture di beni e per la maggior parte dei servizi, 750.000 euro per i servizi sociali, formativi e gli altri servizi compresi nell'allegato IX del Codice). La disposizione individua pertanto (determinata dal 1° gennaio 2016 in 1.000 euro e aumentata dal 1° gennaio 2019 a 5.000 euro – in base alla modifica apportata dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018) una “franchigia”, entro la quale le amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi senza fare ricorso a mercati elettronici o piattaforme telematiche.

L'Anac ha chiarito con il Comunicato del presidente del 30 ottobre 2018 che entro tale valore, le amministrazioni non sono tenute all'utilizzo degli strumenti informatici (leggasi di piattaforme telematiche) previsto obbligatoriamente dal 18 ottobre 2018 per tutte le procedure regolate dal Codice dei contratti pubblici, in base a quanto stabilito dall'art. 40, comma 2 dello stesso d.lgs. n. 50/2016, poiché l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 costituisce norma speciale rispetto al Codice.

Nel paragrafo 3.7. delle linee-guida Anac n. 4 (relative agli affidamenti sottosoglia), l'Autorità aveva stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Nel documento di consultazione sulla revisione delle stesse linee-guida n. 4, l'Anac ha chiesto di formulare osservazioni sulla possibilità di aumentare, in correlazione con la modifica normativa, la soglia entro la quale le amministrazioni possono “derogare” all'applicazione del principio di rotazione con una scelta supportata da una motivazione sintetica.

Il Consiglio di Stato, chiamato a rendere parere sul documento di revisione delle linee-guida per gli affidamenti sottosoglia, ha precisato nel parere n. 01312 del 30 aprile 2019 che condivide l'innalzamento della soglia (da 1.000 a 5.000 euro) entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione.

VISTO il provvedimento prot. n. 2002 del giorno 27/05/2021 con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell' Unità Territoriale ACI di Messina;

VISTO l'art. 86 del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del quale “*in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme*

di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 462/01 ai sensi del quale “*Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica* ” e “*Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive (MISE), sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.*”;

CONSIDERATO che la precedente verifica periodica dell'impianto di messa a terra è stata effettuata in data 21 dicembre 2020, come risulta dal Rapporto di Ispezione rilasciato dalla IMQ s.p.a., agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATA la necessità di effettuare una nuova verifica dell'impianto di messa a terra entro il 20 dicembre 2022;

CONSIDERATA l'offerta presentata dalla IMQ S.p.A, con sede legale in Via Quintiliano, 43 Milano ,C.F. e P.IVA 12898410159, la quale ha proposto di effettuare le verifiche in oggetto al prezzo di **€ 300,00, I.V.A. esclusa**, come risulta dall'**offerta MT00053865** pervenuta agli atti dell'Unità territoriale;

CONSIDERATO che l'operatore economico affidatario risulta regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività oggetto del presente affidamento, come da visura camerale agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATE le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Rappresentante Legale della IMQ Spa. con cui il medesimo attesta l'insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO che, a seguito della consultazione del Casellario delle Imprese dell'A.N.AC. non risultano, alla data odierna, iscrizioni a carico della IMQ Spa;

CONSIDERATO che il DURC della IMQ Spa, **prot Inail INAIL_34904915** risulta essere regolare ed ha validità dal 05 ottobre 2022 sino al 02 febbraio 2023;

VISTA la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa dichiarazione rilasciata dalla IMQ Spa

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti e le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedura d'acquisto in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

DATO ATTO che è stato assegnato dal sistema Simog dell'AVCP lo smart C.I.G.**CIG Z19389DE4E**

CONSIDERATA 1) la sussistenza di particolari condizioni del mercato di riferimento (numero molto limitato di OE nel settore interessati a fornire questo servizio all'ente); **2)** il precedente servizio è stato svolto a regola d'arte, nel rispetto dei parametri qualitativi, dei tempi e dei costi previsti dal contratto; **3)** competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi di mercato del settore di riferimento;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra della sede ACI di Messina alla IMQ S.p.A, con sede legale in Via Quintiliano, 43 Milano ,C.F. e P.IVA 12898410159 .

La spesa relativa al presente affidamento trova copertura nel budget del Centro di Responsabilità Unità Territoriale di Messina per l'anno 2022, di cui al conto coge 410732016 (prestazioni servizi), per un importo pari ad € 300,00, IVA esclusa quale Unità Organizzativa Gestore n° 4531 CdR n° 4530.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. sono svolte dalla Dott.ssa Patrizia Zingales dell'Unità Territoriale ACI di Messina. Non sussistono a carico del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. situazioni di incompatibilità e inconferibilità e conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione, di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Del presente provvedimento sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti, in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile
dell'Unità Territoriale
Dott.ssa Patrizia Zingales